

L.R. 27/2001, art. 5, c. 3

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 marzo 2002, n. 217

Regolamento del Consiglio regionale per l'uso e l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione al disposto di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 27.11.2001, n. 27, disciplina ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli Venezia Giulia di competenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2
(Esposizione delle bandiere all'esterno della sede del Consiglio regionale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 5, comma 1, della L.R. 27/2001, le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli Venezia Giulia vengono quotidianamente esposte, di norma in unico esemplare, all'esterno dell'edificio della sede del Consiglio regionale.

Art. 3
(Modalità di esposizione all'esterno della sede del Consiglio regionale)

1. La bandiera nazionale, quella europea e quella regionale, dello stesso materiale e di uguali dimensioni, sono esposte su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore al centro.

3. La bandiera europea, anche nelle esposizioni plurime, occupa la seconda posizione.

4. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Art. 4
(Esposizione delle bandiere all'interno della sede del Consiglio regionale)

All'interno della sede del Consiglio regionale le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli Venezia Giulia sono esposte nei seguenti luoghi:

- a) nell'Aula consiliare;
- b) nell'ufficio del Presidente del Consiglio regionale;
- c) negli uffici dei Vice Presidenti del Consiglio regionale;
- d) nell'ufficio riservato al Presidente della Regione;
- e) nell'ufficio del Segretario generale;
- f) in altri luoghi individuati secondo disposizioni dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Modalità di esposizione all'interno della sede del Consiglio regionale)

Nei casi indicati nell'art. 4, le bandiere nazionale, europea e regionale, dello stesso materiale e di uguali dimensioni, sono esposte su aste poste a terra. La bandiera nazionale prende il posto d'onore al centro.

Art. 6

(Esposizione di bandiere straniere)

Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, all'esterno e all'interno della sede del Consiglio regionale, possono essere esposte bandiere di paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni, su indicazioni dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

(Stato delle bandiere da esporre)

Le bandiere, in buono stato, sono esposte nei luoghi e con le modalità previste e devono essere correttamente dispiegate; né su di esse, né sulle aste che le recano, possono essere tollerati figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Su ciascuna asta deve essere esposta una sola bandiera.